



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Piazzale Antonio Tosti n. 4

00147 - Roma

Repertorio n. del

Il giorno ... / ... / ..., presso gli uffici dell'ASP Istituto Romano di San Michele in Piazzale Antonio Tosti n. 4 – 00147 Roma, tra:

L'ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – codice fiscale 80112430584 – con sede in Roma, Piazzale Antonio Tosti n. 4, rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante Dott.ssa Livia Turco, in esecuzione dell'atto amministrativo n. /2022, in appresso denominato "COMMITTENTE", da una parte;

E

l'operatore economico, con sede in,
part. Iva, codice fiscale, nella persona del
dott/sig., nato a il
....., in qualità di Legale Rappresentante della società, in appresso denominata
SOCIETA', dall'altra;

PREMESSO

- che il COMMITTENTE ha indetto con determina n. /2022 del ... / ... / ... una gara di appalto, con procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di lavanolo per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA Toti, site nel comprensorio istituzionale dell'ASP Istituto Romano di San Michele;
- che con determina n. del ... / ... / ... la SOCIETA' è risultata aggiudicataria di detta gara;

- che il presente contratto è regolato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dai seguenti documenti, che la SOCIETA' dichiara di ben conoscere ed accettare incondizionatamente;
- detti documenti sono costituiti: dall'indizione della procedura negoziata attraverso la determina n. del / /, dal Capitolato Speciale di appalto e, per quanto non diversamente regolato dai documenti sopra richiamati, dall'offerta economica presentata dalla società in sede di gara (allegato 3), nonché dalle disposizioni normative in quanto applicabili al presente rapporto e non in contrasto con i documenti sopra citati: D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni del Codice di Procedura Civile, nonché tutte le disposizioni e norme legislative emanate durante l'esecuzione dell'appalto;
- che sono stati acquisiti dalla SOCIETA', nei termini previsti, tutti i documenti indicati negli artt. del Disciplinare, con particolare riguardo alle informazioni e comunicazioni antimafia;
- che in data ... / ... / si è proceduto alla consegna dell'appalto sotto riserva di legge.

Art. 1 – PREMESSA ED ALLEGATI

La premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, con forza di patto. Gli allegati sono di seguito indicati:

Determina n. del ... / ... / ... - affidamento

Capitolato speciale di Appalto

Offerta economica presentata dalla SOCIETA' in sede di gara

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il COMMITTENTE conferisce alla SOCIETA', che accetta, l'appalto biennale del servizio di lavanolo, mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 co. 2 lett. B) del D. Lgs n. 50/2016, per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA Toti, nonché per il personale dipendente dell'ASP Istituto Romano di San Michele sito in Roma – Piazzale Antonio Tosti n. 4, alle condizioni ed ai patti dettagliatamente specificati nel Capitolato Speciale di Appalto ed in particolare all'art. 8 (Indicazioni per lo svolgimento del servizio).

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata di anni 2 (due) a partire dal ... / ... / ... , con scadenza al ... / ... / ..., come da consegna dell'appalto sotto riserva di legge sottoscritto dalle parti in data ... / ... /

Al termine del periodo contrattuale l'appalto scadrà di pieno diritto senza obbligo di disdetta né di preavviso.

Art. 4 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Il COMMITTENTE ha la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 di apportare variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Capitolato, a prescindere dal motivo per il quale siano originate, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Dette variazioni non daranno diritto alla SOCIETA' di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi di aggiudicazione

Art. 5 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il COMMITTENTE ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 rubricato "risoluzione".

Il COMMITTENTE recederà dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla SOCIETA' a mezzo posta elettronica certificata. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche le seguenti ipotesi:

1. messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell'attività della SOCIETA';
2. frode, negligenza grave, contravvenzione ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento che interessano il presente appalto di servizio;
3. cessione del contratto;
4. inadempienze reiterate nel corso del medesimo anno che il COMMITTENTE giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
5. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

6. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato da parte della SOCIETA';
7. per impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio;
8. per il verificarsi di una delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.

La SOCIETA' può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463 Cod. Civ.). La risoluzione non si intende alla prestazioni già eseguite.

L'applicazione di penali o la risoluzione del contratto potranno essere causa di esclusione da future procedure di gara.

Art. 6 – CORRISPETTIVO E PENALITA' APPLICABILI

Per l'espletamento del servizio di cui al precedente articolo 2, il COMMITTENTE corrisponderà alla SOCIETA' l'importo complessivo di cui all'offerta ricevuta in sede di gara pari ad € per il biennio, ovvero un corrispettivo annuale omnicomprensivo pari ad € oltre all'IVA nella misura di legge.

Il pagamento del corrispettivo in favore della SOCIETA' sarà effettuato in rate mensili posticipate, con mandato di pagamento in favore della SOCIETA' entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Le fatture dovranno essere inoltrate telematicamente (CODICE IPA UF91JC) e prima della loro effettiva liquidazione, saranno debitamente verificate dal Coordinatore Infermieristico che ne garantirà la corrispondenza al servizio prestato, per consentire al direttore dell'esecuzione di procedere all'adozione della determina di liquidazione;

Dal corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità applicate ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale di appalto come di seguito meglio specificato ed indicato:

- il ritardo nella riconsegna della biancheria di un giorno rispetto a quanto concordato comporterà una penalità pari all'1% dell'importo mensile dell'appalto;
- il ritardo nella riconsegna della biancheria di due o più giorni rispetto a quanto concordato comporterà una penalità pari al 5% dell'importo mensile dell'appalto;
- l'insufficiente scorta di reparto comporterà una penalità pari al 5% dell'importo mensile dell'appalto;

- in caso di biancheria non perfettamente asciutta, lavata e stirata sarà applicata una penalità pari al 3% dell'importo mensile dell'appalto;
- trasporti effettuati non in conformità alle prescrizioni comporteranno una penalità pari al 5% dell'importo mensile dell'appalto;
- la reiterazione a nr. 5 volte delle manchevolezze accertate e contestate, comporterà una penalità pari al 10% dell'importo annuale dell'appalto.

Le penali saranno applicate e riscosse sulle somme dovute alla SOCIETA' per il servizio espletato, detraendole in fase di liquidazione delle competenze spettanti.

L'applicazione di penalità non esclude la richiesta degli eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui la SOCIETA' smarrisca o deteriori capi di biancheria consegnata per il lavaggio, saranno applicate le seguenti penali:

- euro 50,00 per ogni divisa del personale dipendente;
- euro 100,00 per ogni capo di biancheria piana e capi di altro genere (vestiario e biancheria intima e personale degli ospiti);
- euro 100,00 per ogni tenda.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo posta elettronica certificata da parte del Coordinatore delle strutture, assegnando alla SOCIETA' un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

La SOCIETA' non incorrerà nelle suddette penali nel caso in cui provveda a proprie spese al reintegro completo e con materiale similare dei capi smarriti o deteriorati entro il termine di giorni 7 (sette) dalla contestazione. In caso contrario la penale sarà applicata sulle eventuali somme dovute alla SOCIETA', detraendole direttamente in fase di liquidazione delle competenze spettanti.

Nel caso in cui la SOCIETA' smarrisca o deteriori capi di biancheria e di vestiario personale degli ospiti, dovrà concordare con gli ospiti stessi e/o con loro garanti e con il Responsabile della Casa di Riposo e della RSA la quantificazione dei danni e le modalità per il risarcimento.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, il COMMITTENTE potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso verrà corrisposto alla SOCIETA' il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che il COMMITTENTE sarà costretto a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa della SOCIETA' inadempiente.

Art. 7 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo ed anche parzialmente, il servizio oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 co. 1 lett. d), rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia".

Art. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato dalla SOCIETA' secondo le modalità previste dall'art. 8 all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni contrattuali assunti la SOCIETA', con fideiussione assicurativa n. rilasciata da, ha versato la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo biennale di appalto, stabilito in €, esclusa IVA al 22%. Pertanto l'importo cauzionale versato ammonta ad €

La cauzione dovrà essere mantenuta nell'ammontare stabilito per la tutta la durata dell'appalto e verrà svincolata quando le parti contraenti avranno regolato in modo definitivo ogni partita o conto in sospeso in esecuzione dell'appalto.

Art. 10 – UBICAZIONE STABILIMENTO DI LAVORAZIONE

La società si impegna a svolgere il servizio di lavanderia presso il proprio stabilimento sito in

Art. 11 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed amministrativo, facendo salvo l'Ente da qualsiasi responsabilità o pretesa di danni a persone e/o cose causate dal personale, ai sensi dell'art. 103 co. 7 del D. Lgs 50/2016 (garanzia definitiva).

L'aggiudicatario deve provvedere alla copertura assicurativa relativa al servizio per tutta la durata dell'appalto, stipulando polizza di responsabilità civile in favore degli utenti del servizio e di ogni altro terzo per un massimale di copertura non inferiore ad € 2.500.000,00. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni della responsabilità della ditta, né nei confronti

dell'Ente, né nei confronti dei danneggiati. La polizza andrà inviata in copia all'Ente prima dell'attivazione del servizio stesso.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

La società assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione dell'appalto, nonché dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di servizio di lavaggio industriale ed uso dei detersivi.

Per quanto sopra il COMMITTENTE è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto e si obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venir proposta contro di essa.

Il COMMITTENTE rimane sempre estraneo ad ogni vertenza che potesse sorgere tra la SOCIETA' e i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

La SOCIETA' dovrà attuare nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti od emanate nel corso dell'appalto, sollevando il COMMITTENTE da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale della SOCIETA' dovrà, in particolare, essere adeguatamente assicurato contro i pericoli di morte, infortunio e danni a terzi e dovrà essere reso edotto sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione del servizio.

Il COMMITTENTE si riserva, pertanto, il diritto di chiedere in visione alla SOCIETA', in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge, nonché di verificare il rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori.

Art. 13 – CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I requisiti delle prestazioni a carico della SOCIETA' sono soggetti a verifica e valutazione da parte del Coordinatore Infermieristico.

La SOCIETA', a seguito della stipula del presente contratto, deve comunicare al COMMITTENTE, entro i successivi 15 giorni, il nominativo ed i relativi riferimenti di un responsabile dell'appalto che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente, reperibile telefonicamente. A tale scopo lo stesso dovrà essere dotato di

telefono cellulare e di email appositamente dedicati alle comunicazioni urgenti.

Il COMMITTENTE ha il diritto di verificare le perdite e i danneggiamenti arrecati ai capi di biancheria affidati, e di avvalersi del sistema di applicazione delle penalità previsto dall'art. 6 (Corrispettivo e penalità applicabili) del presente contratto.

Il COMMITTENTE potrà far analizzare in ogni momento ed a campione la biancheria e la materasseria consegnata, nonché gli altri materiali impiegati nell'erogazione del servizio, al fine di verificare la conformità alle specifiche stabilite all'art. 8.1 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il COMMITTENTE ha inoltre la facoltà di controllare che i capi siano immuni da vizi e difetti che possano compromettere in tutto o in parte l'utilizzo e la funzionalità dei medesimi, nonché il decoro personale, rifiutando di prendere in carico i capi che non corrispondono ai requisiti richiesti. Il COMMITTENTE si avvarrà per l'esecuzione dei controlli del proprio personale o di altri esperti e laboratori specializzati qualora se ne ravvisi la necessità.

I soggetti incaricati del controllo potranno controllare e respingere la biancheria a noleggio ritenuta non conforme ai requisiti di cui al Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, il COMMITTENTE ha facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, l'esecuzione immediata o la ripetizione dei servizi necessari per il regolare andamento delle prestazioni contrattuali. Ove ciò non fosse possibile o non ritenuto opportuno da parte del COMMITTENTE, si provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite che verrà portato in detrazione dal canone di locazione in prima scadenza.

Art. 14 – CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (ad esempio quelle di bollo, la tassa di registrazione, ecc.), nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'IVA, sono a carico della SOCIETA'.

Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/649 e al D.L. n. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati forniti dai concorrenti della presente procedura di gara d'appalto e/o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto Romano di San Michele, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura anzidetta nonché all'adempimento di eventuali obblighi

previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.

Nell'ambito della procedura di gara verranno trattati soltanto i dati indispensabili per lo svolgimento della stessa, per l'aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce.

Ai sensi della predetta normativa i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente capitolato.

La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 del citato Regolamento Europeo tra i quali il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati che li riguardano, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. L'apposita istanza può essere presentata all'Istituto, quale titolare del trattamento degli stessi. L'interessato potrà, altresì esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Romano di San Michele, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale e amministrativa in Piazzale Antonio Tosti n. 4 – 00147 Roma.

Il DPO è contattabile alla mail responsabileprotezionedati@irsm.it.

Art. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante ricorso al giudizio di un collegio arbitrale con le modalità previste dall'art. 209 del D. Lgs. 50/2016.

Nelle more della definizione delle controversie l'Impresa non potrà sospendere il servizio.

Per tutte le controversie non risolte o non risolvibili mediante arbitrato, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 17 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, l'Impresa è obbligata ad eleggere domicilio legale nel Comune di Roma ed a comunicarlo all'Istituto prima dell'attivazione del servizio.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nel rispetto dell'art. 3 del D. Lgs 50/2016 e del D. L. 187/2010 che detta disposizioni interpretative ed attuative della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e del D.L. 66/2014 (che elenca i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità), l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi legati alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 19 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

In caso di variazione della ragione sociale, l'impresa appaltatrice dovrà documentare entro le successive 24h, con copia autenticata degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima. Non si potrà dar corso ai pagamenti fino alla presa d'atto da parte dei competenti organi dell'Ente.

ART. 20 - ALTRE NORME

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.

PER LA SOCIETA'

.....

PER L'ASP ISTITUTO ROMANO
DI SAN MICHELE

.....